


**Prescrizioni e valutazioni tecniche  
di cui alla nota della Regione Calabria –  
Dipartimento Politiche dell’Ambiente –  
Settore 4 “Valutazioni Ambientali” del  
27/09/2017 prot. N. 300764 e alle note  
della Regione Calabria – Dipartimento n.  
11 Ambiente e Territorio n. 204889 del  
27/06/2016 e n. 24370 del 12/07/2018.**



**Arch. Biagio Cantisani**






**Prescrizioni e valutazioni tecniche di cui alla nota della Regione Calabria –Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 4 “Valutazioni Ambientali” del 27/09/2017 prot. N. 300764 e alle note della Regione Calabria – Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio n. 204889 del 27/06/2016 e n. 24370 del 12/07/2018.**



**Prescrizioni e valutazioni tecniche di cui alla nota della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente – Settore 4 “Valutazioni Ambientali” del 27/09/2017 prot. N. 300764**

NUM.	OSSERVAZIONI VAS	INTEGRAZIONI NEL PSC
1	<p>Vengano recepiti i pareri di coerenza urbanistica del PSC di Montauro ai piani sovraordinati quali il QTPR di cui alle prescrizioni del Settore Urbanistica definite con nota n. 43934 del 6/02/2012 con allegata planimetria delle aree “da stralciare dall’assetto generale del territorio” e con nota 20488 del 27/06/2016. Inoltre vengano recepite le prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro relative alla coerenza del PTCP, di cui alla nota n. 76579 del 22/09/2011, nota n. 9620 del 01/12/2011, nota n. 11872 del 8/02/2012.</p>	<p>Gli Enti hanno risposto e trasmesso i relativi pareri di conformità pur con delle prescrizioni che l’Amministrazione Comunale di Montauro ha inteso recepire per ampia parte.</p> <p>In particolare è stata valutata la rispondenza delle indicazioni del PSC con le valutazioni ai seguenti pareri di conformità:</p> <p>Parere di Conformità del dipartimento n. 11 servizio n- 8 settore 4 della Regione Calabria n. 204889 del 27/06/2016;</p> <p>Parere di Conformità dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro del 6/3/2018.</p> <p>L’Amministrazione Comunale, preso atto della coerenza espressa dagli Enti preposti, subordinata ad alcune variazioni, ha inteso, pertanto, prendere atto di quanto previsto in tali pareri di conformità espressi, recependo in gran parte le osservazioni indicate. Pertanto il Piano Strutturale Comunale avviato alla sua definitiva approvazione, di cui questa Relazione è parte integrante, ha preso atto, seppur parzialmente, delle variazioni prescritte dagli Enti sovraordinati rispetto al Piano adottato con Deliberazione Consiglio Comunale di Montauro n. 16 del 31/07/2015 e integrato dalla presa d’atto delle Osservazioni del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 07 del 30/03/2016.</p> <p>Le variazioni di cui sopra, sono state evidenziate all’interno della Tavola di Piano n. D_Int._1, e corrispondono alle seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ridefinizione della compartimentazione di cui alla AUC 2.2 di una zona individuata dall’osservazione n. 50 prot. n. 5848; la superficie, inizialmente individuata e approvata con le osservazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30/03/2016 pari a mq. 37.830,70 prot. n. 5788 è stata ridotta a mq. 12.869,02 al fine di poter ricucire un tessuto urbano preconstituito, nel rispetto delle prescrizioni evidenziate dagli Enti;</li> <li>2. Annullamento dell’osservazione n. 27 che pur recepita nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30/03/2016, è stata pertanto eliminata nella sua interezza pari a mq. 11.268,84 nel rispetto delle prescrizioni evidenziate dagli Enti;</li> <li>3. Annullamento dell’osservazione n. 46 prot. n. 5843, che pur recepita nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30/03/2016 è stata pertanto eliminata nella sua interezza pari a mq. 16.376,14 ripristinando quella parte delle stesse particelle, già considerata nell’adozione del PSC pari a mq. 9.055,72 vista la sua parziale insistenza nel vincolo di non idoneità, per come evidenziate dagli Enti;</li> <li>4. Ridimensionamento dell’Ambito ANI di cui all’adozione del PSC inizialmente pari a mq. 69.010,54 ora pari a mq. 52.033,54;</li> <li>5. Ridimensionamento dell’ambito ATU di cui all’adozione del PSC da mq. 172.520,69. a mq. 149.415,30; da considerare che tale ambito era stato già ridotto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare sempre secondo le indicazioni evidenziate dagli Enti</li> <li>6. Annullamento dell’osservazione n. 29 prot. n. 5806 che, pur recepita nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30/03/2016, è stata pertanto eliminata nella sua interezza pari a mq. 11.554,96 vista la sua insistenza nel vincolo di non idoneità, per come evidenziate dagli Enti.</li> </ol>


NUM.	OSSERVAZIONI VAS	INTEGRAZIONI NEL PSC
2	Tutte le attività di trasformazione del territorio, ricadenti all'interno dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento sono inibite ai sensi dell'art.4 del Tomo 4 del QTRP vigente e secondo quanto riportato nello studio agronomico allegato al PSC.	Parte 2-Titolo 3 -Art. 45.2 REU
3	In tutte le aree edificabili previste nel PSC, compresa la zona agricola, dove esistono impianti colturali di alberi di ulivo, prima dell'inizio della fase autorizzativa degli interventi, venga demandato al Dipartimento Agricoltura competente il rilascio del parere previsto per l'espianto degli stessi ai sensi degli artt. 3,4 e 5 della L.R. 48/2012 e ss.mm.ii. Costituiscono riferimento le aree dove insiste tale tipologia di coltura come indicata nella tavola riportata alla pagina n. 40 dello studio agronomico.	Parte 2-Titolo 3 -Art. 46.2 REU
4	Venga modificato il REU introducendo specifiche indicazioni per la realizzazione di impianti di minieolico in attuazione delle aree vincolate con Decreto del 21/12/1999 pubblicato sulla G.U. di cui agli articoli 70.4, 71.4, 72.4, 73.4 del capitolo 6, tenendo conto dei valori culturali e paesaggistici presenti sul territorio. Il Piano dovrà definire le porzioni di territorio ove tali impianti dovranno essere vietati ai sensi dell'art. 15 tomo 4 del QTRP.	Parte 4 - Capo6 Artt. 70.4...73.4 REU
5	Venga effettuato l'accertamento dei vincoli di uso civico, prima della fase di approvazione degli strumenti attuativi o, prima dell'emanazione del permesso di costruire negli altri casi, ai sensi dell'art. 50 legge urbanistica n. 19/2002 e ss.mm.ii. se l'accertamento già effettuato dall'Amministrazione riguarda soltanto la ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico di esclusiva proprietà del Comune di Montauro.	Tav. D.CL.7
6	Ai fini dell'ulteriore edificazione delle aree non fornite delle opere di urbanizzazione primaria, quali rete idrica e fognante, resta inibita la possibilità di autorizzare nuovi insediamenti e/o interventi diretti fino alla realizzazione delle reti di collettamento, quale condizione indispensabile per l'ulteriore antropizzazione.	Capo 2 art. 59.2 REU
7	Ai sensi dell'art. 6 punto "B" "Emergenze Oromorfologiche "punto 6 del tomo 4 del QTRP, ai fini della tutela delle emergenze oromorfologiche, singolarità geologiche e geotettoniche e monumenti litici presenti sul territorio del Comune di Montauro, vengano rispettati gli areali minimi di salvaguardia del bene.	Non risultano elementi nel Comune di Montauro
8 ...	Vengano escluse dall'edificazione le aree edificabili ricomprese nelle fasce di rispetto stradale, di elettrodotto, di gasdotto, dai pozzi di emungimento di acqua potabile, serbatoi idrici e impianti di depurazione. Per ogni tipologia valgono le norme specifiche di protezione.	Art. 07.5 REU
9	Nell'ambito della redazione di piani attuativi nella zona mista residenziale artigianale dovranno essere definite le categorie di opere ammissibili nonché quelle espressamente vietate. Per le categorie ammissibili, occorrerà fissare un valore in decibel secondo la normativa vigente a protezione dalle zone residenziali tenendo conto della classe acustica massima ammissibile. E' vietata la localizzazione degli impianti ricompresi nella classe uno.	Per queste zone valgono le stesse NTA di provenienza in cui sono già identificate le opere ammesse e non. Per queste zone il Piano di Zonizzazione acustica ha individuato i valori di riferimento.
10	I Piani Attuativi Unitari (PAU) e gli strumenti di pianificazione negoziata dovranno essere elaborati secondo gli indirizzi riportati nel REU al Capo 1 del Titolo 2 ai fini del rispetto delle prestazioni ambientali degli edifici e della compatibilità ambientale ai fini dell'attuazione di detti Piani.	Artt. n. 07.3...10.3 REU
11	Venga adeguato il Piano di Zonizzazione Acustica in conformità ai decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n.447, legge quadro sull'inquinamento acustico e della L.R. n. 34 del 19 ottobre 2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente	Piano già approvato e rif. Art. 47.4 REU



NUM.	OSSERVAZIONI VAS	INTEGRAZIONI NEL PSC
	<p>nella Regione Calabria". Si dovranno individuare le modalità di aggiornamento e di revisione del Piano di Zonizzazione Acustica in occasione di variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti le classi acustiche assegnate. Inoltre, per le zone soggette a Piani Attuativi, l'approvazione di questi ultimi dovrà essere subordinata alla determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base della destinazione d'uso. Il Regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 447/95, dovrà anche prevedere, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, il rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed ai requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, per come stabilito dal DPCM 5 dicembre 1997 e ss.mm.ii.</p>	
12	<p>Nel caso di contrasto tra le indicazioni riportate nelle tavole in scala: 1:5000 e 1:2000, sono da ritenersi valide le indicazioni a scala di maggiore dettaglio (1:2000).</p>	<p><i>Le tavole di Piano sono tutte in scala 1:5000</i></p>
13	<p>Al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio ambientale si ritiene utile che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;</li> <li>Il sistema di monitoraggio dovrà essere integrato con il monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione virenti, tra cui il piano di zonizzazione Acustica comunale (PZAC);</li> <li>Vengano individuate modalità e strumenti, per condividere il monitoraggio con gli enti fornitori di dati, e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;</li> <li>Venga garantito l'accesso al pubblico dell'informazione ambientale, e resi disponibili in formato digitale, tutti i dati del monitoraggio, tra cui quello acustico, tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.</li> </ol>	<p><i>Vedi Monitoraggio Ambientale</i></p>
14	<p>Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, il Piano dovrà attuare una politica di riduzione del consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni, procedure e servizi ecosistemici, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del Consumo di suolo apri a zero da raggiungere entro il 2050. Pertanto al fine della tutela su consumo di suolo, quale risorsa non rinnovabile, vengano recepite le prescrizioni n. 1, 2, 3, 4, 5, di cui al parere espresso con nota 204889 del 27/06/2016 del Settore Urbanistica Regionale.</p>	<p><i>Le prescrizioni di cui alla nota n. 204889/2016 del Settore Urbanistica sono state recepite nella forma e nei modi di cui al successivo art.</i></p>
15	<p>Gli interventi del territorio urbanizzabile dovranno essere attuati, secondo le direttive di cui all'art. 20 lettera A, comma 1, delle disposizioni normative del QTPR "...gli ambiti urbanizzabili siano utilizzati in via straordinaria e solamente dopo aver raggiunto gli obiettivi principali di sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati del PSC"</p>	<p><i>Gli interventi previsti nel territorio urbanizzabile sono previsti solo alla definizione degli obiettivi di cui agli ambiti urbanizzati</i></p>
16	<p>In riferimento alla legge del 14 Gennaio 2013 n. 10 – "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani "il Comune dovrà predisporre il Piano del Verde Urbano secondo le "Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano e Prime Indicazioni per una Pianificazione Sostenibile" redatta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Comitato per lo sviluppo del Verde Pubblico, che dovrà contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Censimento del verde;</li> <li>- Un regolamento del verde;</li> <li>- Un piano degli interventi di verde pubblico;</li> <li>- Un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico;</li> <li>- Un piano generale di programmazione del verde;</li> <li>- Un piano di promozione del verde.</li> </ul>	<p><i>Il Comune predisporrà il Piano del Verde Urbano secondo le indicazioni previste.</i></p>

**Prescrizioni e valutazioni tecniche di cui alla nota della Regione Calabria – Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio n. 204889 del 27/06/2016 e n. 24370 del 12/07/2018.**

n.	Prescrizioni	Valutazioni Tecniche
1*	<p>Gli ambiti urbani di addensamento di tipo A.U.A. 1.1 e A.U.A. 1.2, così come per tutte le altre aree di analoga natura, dovranno essere assoggettati a specifico piano di dettaglio con relativa applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica nella misura minima del 30% oltre al reperimento delle aree a standard ivi sottese.</p> <p>*Vedi anche nota n. 24370 del 12/07/2018 e relativo riscontro</p>	<p>Gli A.U.A., sono sub-ambiti urbani e periurbani (normati dagli artt. 15.2...20.2) che, pur evidenziando limitatezze strutturali di funzionalità urbanistica e di urbanizzazioni primarie, nella previsione di PSC si trovano in situazioni per cui non si reputano necessarie operazioni di profonda trasformazione o di esteso reimpianto al fine di addensare tessuti urbani già esistenti, carenti di urbanizzazioni o almeno di parti di esse e, in ogni caso, già inseriti in parti di territorio già edificato e urbanizzato.</p> <p>Tra l'altro tali sub-ambiti sono stati già ridefiniti in fase di approvazione del PSC e ricondotti ad un'unica di sub-ambito unitario poiché gli aspetti legati alla loro capacità di trasformazione erano simili, e già in quella fase si era intervenuti nella valutazione inerente alla tipologia di perequazione prevista in esso.</p> <p>Gli interventi previsti in tali sub-ambiti sono normati sia dall'art. 16.2 sia dall'art. 20.2 comma 1 che recita: "Negli AUA gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione ambientale sono programmati entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico che definisca almeno gli aspetti, piano-volumetrici estesi all'intero comparto definito o in alternativa anche rispetto ad una estensione parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC, ed in ogni caso non inferiore a mq. 3.000".</p> <p>Le dotazioni territoriali sono individuate nello specifico art. 18.2 che fa riferimento sia al caso in cui tali dotazioni sono già presenti sia al contrario. In ogni caso i lotti interessati dovranno provvedere alla quantificazione di standard nella misura di 20 mq. /ab. Gli aspetti afferenti l'istituto della perequazione negli ambiti di che trattasi, sono settai considerati dall'art. 19.2 che prevede appunto l'attività specifica d' "atterraggio di crediti edilizi provenienti da comparti discontinui (comma 1); tale attività di perequazione, essendo questo sub-ambito previsto all'interno del complesso degli Ambiti Urbanizzati, che sicuramente sino cosa diversa anche in termini di Perequazione rispetto a quelli Urbanizzabili, tant'è che nella fattispecie in questi ultimi la problematica è stata cornata in referente modo, è intesa soprattutto comune compensazione urbanistica, per come previsto tra l'altro anche dalle norme del QTRP art. 33 sez. C1 e C2, solo come atterraggio inteso appunto come premialità urbanistica nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 5.6.3 coimmo 2 delle linee guida alla Pianificazione Regionale poi sostituite dal QTRP.</p>
2	<p>Vengano stralciate tutte le aree di trasformazione inserite a seguito dell'accoglimento delle osservazioni in contrasto con il principio di risparmio al consumo di suolo stabilito all'art.20 del QTPR, fatte salve le aree di lieve estensione superficaria, finalizzate all'ammagliamentamento e omogeneità degli ambiti urbanizzabili;</p>	<p>Relativamente al sub-ambito 2.1 di cui all'art. 10.2, il REU, al comma 1 definisce tali ambiti come "Tessuti urbani di recente formazione, individuati sia nel capoluogo sia nella zona marina comprendenti funzioni prevalentemente residenziali; cresciuti in maniera disordinata e con limitazioni di natura ambientale, sono in ogni caso dotate di reti infrastrutturali e servizi; oltre ciò presentano ancora lotti residuali liberi e che in virtù dei diritti già acquisiti possono essere ancora considerati edificabili con intervento diretto. Per detti ambiti, il successivo comma 2 prevede parametri edilizi che fanno riferimento al PRG vigente. In tale articolo, per refuso, sono stati altresì inseriti alcuni comparti che nel vecchio PRG erano individuati come zone omogenee classificate come zone B3 e B4, ricadenti al di sopra della linea ferrata ed ubicate a Nord e a Sud, in cui l'edificabilità era limitata a 17 mc. /mc. con un'altezza max. di ml. 7.50 per due piani f.t.</p>



n.	Prescrizioni	Valutazioni Tecniche
		<p>Lo spirito con cui è stato definito il PSC adottato dall'Amministrazione Comunale il 31 luglio u.s., prevedeva di non andare oltre a quanto previsto dal PRG vigente in quanto fin dal Piano Preliminare adottato e posto a base della Conferenza di Pianificazione nella cui Relazione illustrativa, nella parte dedicata alle strategie di Piano si evidenziava una "riorganizzazione del centro abitato, con una controllata crescita della residenza, incentrata su quegli spazi, già parzialmente definiti..."; ed ancora si evidenziava il "riesame e verifica puntuale di tutte le previsioni del Piano vigente, con la riconferma di quelle compatibili e con l'esclusione di quelle che non risultino congruenti con gli obiettivi della nuova pianificazione...". In base a ciò sono state definite le modalità d'intervento per quanto attiene le zone AUC e in particolare i sub-ambiti 1.1, e 2.1 che in sostanza mantengono inalterati gli indici già previsti dal PRG vigente prima dell'adozione del PSC. Gli indici previsti dall'art. 10.2 sono da intendersi per quelle zone omogenee individuate come B1, B5, B6 e B7 dal PRG per cui vengono mantenuti gli indici già previsti nella loro dimensione massima prevista in 1,5 mc/mq, rapportata in 0,5 mq/mq, mentre per le zone B4 e B3 nella dimensione massima già prevista individuata in 1 mc/mq. Rapportata in 0,33 mq/mq. Al fine di identificare al meglio tali differenziazioni si è previsto, oltre alla modifica dell'articolo di riferimento del REU, anche una migliore visualizzazione negli elaborati del PSC suddividendo lo stesso ambito AUC 2.1 in tre sotto ambiti individuati come AUC 2.1a, AUC 2.1b e AUC 2.1c in cui sono meglio evidenziati sia la loro posizione sul territorio, sia gli indici ad essi attribuiti.</p>
3*	<p>Vengano ridimensionate, le aree definite come "AT -Ambito Turistico – nonché le aree identificate come A.N.I. – Ambito di Nuovo Impianto – localizzate a ridosso del Comune di Staletti, che all'interno della carta di Fattibilità n. 9 – risultano individuati di classe 3.</p> <p>*Vedi anche nota n. 24370 del 12/07/2018 e relativo riscontro</p>	<p>La zona "AT – Ambito turistico" è stata già soggetta a riduzione della superficie nel Documento Preliminare nel rispetto della Osservazione della Regione Calabria poiché confacente con gli obiettivi di Piano. In fase di approvazione si è proceduto altresì ad una ulteriore riduzione della superficie prevista eliminando una ulteriore parte posizionata in zona scoscesa. In definitiva da una superficie iniziale di A.T. pari a mq. 172.520,69, si è passati ad una definitiva pari a mq. 149.415,30.</p> <p>La zona A.N.I. di cui alla nota della Regione Calabria, è stata altresì ridotta in fase di approvazione passando dall'iniziale superficie pari a mq. 69.010,54 a mq. 52.033,54. Ciò in accoglimento delle indicazioni da parte della Regione Calabria in quanto la parte eliminata ricadeva effettivamente in una zona troppo scoscesa e pertanto è sembrato opportuno eliminare tale attività pur ricadendo in ambito geologico di classe 3 in cui le norme geologiche di complemento al PSC ma nche il REU all'art. 08.5, comma 2, reputano, inseriscono la possibilità di nuove edificazioni pur con delle limitazioni che possono essere superate solo se afferiscono a particolari studi geologici che individueranno le attività di salvaguardia da porre in essere.</p>
4*	<p>In linea generale, tutti i nuovi ambiti di trasformazione rappresentato nella carta di Fattibilità – Tav. n. 9 dello studio geomorfologico, di classe 3 e 4, ad eccezione di quelli regolarmente approvati ed in regime di vigenza dei termini consentiti dal precedente strumento urbanistico (P.R.G.), dovranno essere ricondotti alla destinazione agricola</p> <p>*Vedi anche nota n. 24370 del 12/07/2018 e relativo riscontro</p>	<p>Il REU ha recepito in maniera pedissequa le norme tecniche emanate dalla componente geologica che ha partecipato alla redazione del PSC e relative alle classi 3 e 4 di cui alla Carta di fattibilità dello studio geomorfologico che prevedono. Pertanto il PSC e nella fattispecie il REU ha preso atto che nelle zone identificate come 4 "Zone non idonee l'attività di nuova costruzione è impedita (a meno che studi specifici e circostanziati possano declassarne parti di esse) mentre nelle zone 3 "Zone poco idonee la nuova edificazione, la stessa è fattibile pur con limitazioni. Tra l'altro tutte le, trattazioni inerenti la Legislazione urbanistica Regionale, vedi ad esempio le Linee Guida alla Pianificazione Regionale poi sostituite dal QTRP e</p>

n.	Prescrizioni	Valutazioni Tecniche
		<i>in particolare dalle norme tecniche di cui al Tomo 4 di queste ultime non si trova riscontro all'impossibilità edificatoria nelle zone di classe 3.</i>
5	Nell'ambito della disciplina del REU, dovranno essere recepite le disposizioni prescrittive di cui all'art. 11, punto 2, del QTPR, (ambito naturale costiero: Indirizzi e Prescrizioni).	<i>Il REU ha recepito le disposizioni prescrittive di cui all'art. 11 comma 2 del QTRP approvato.</i>

